



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO in particolare l'art. 13, comma 5, del predetto DPR 327/2001, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della

transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa della Regione Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in provincia di Udine e Gorizia, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i.;

VISTA la sentenza n. 3652/2015 del 23 luglio 2015, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti avverso le sentenze del TAR Lazio n. 3992, 3993 e 3994 del 2014, ha disposto l'annullamento del suddetto decreto di approvazione del progetto dell'elettrodotto a 380 kV "Udine Ovest – Redipuglia" per illegittimità derivata rispetto al decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000411 del 21 luglio 2011, in quanto, secondo il Collegio, *"risulta fondato il secondo motivo di appello con cui si deducono, sotto diversi profili, i vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, mutando il precedente parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici del Friuli Venezia Giulia, ha espresso parere favorevole al progetto di elettrodotto"*;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., in considerazione della perdurante rilevanza strategica di tali opere elettriche per la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e dello stato ormai avanzatissimo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture autorizzate (realizzato più dell'80% delle opere), ha presentato al Ministero dello sviluppo economico richiesta di rideterminazione in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in questione;

VISTO il decreto ministeriale n. 239/EL-146bis/245/2017 del 14 febbraio 2017, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto definitivo per la realizzazione, da parte di Terna S.p.A., delle suddette opere ed ha autorizzato la Società alla costruzione ed all'esercizio delle stesse;

VISTO l'articolo 7 del succitato decreto autorizzativo, contenente la delega, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., del Ministero dello Sviluppo economico a Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal d.P.R. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta autorizzazione, la società Terna S.p.A. ha avviato i lavori di realizzazione delle opere, che sono entrate in esercizio il 1 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'intervento è necessario al fine di rafforzare la magliatura della rete elettrica ad altissima tensione in Friuli Venezia Giulia, potenziare la capacità di trasmissione in sicurezza della potenza prodotta nell'estremo Nord – Est del Paese, nonché ridurre i vincoli alla produzione locale e all'importazione dai Paesi dell'Est Europa;

VISTA la nota n. GRUPPOTERNA/P20210099206 del 6 dicembre 2021, con la quale la Terna S.p.A. ha presentato al Ministero della transizione ecologica istanza, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per ottenere la proroga di un (1) anno del termine relativo all'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità al fine di concludere le attività di asservimento di tutte le aree interessate dalle opere in questione;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna ha comunicato che la proroga si rende necessaria in quanto l'elevato numero di Ditte per le quali si è reso necessario chiedere l'apertura dei depositi amministrativi presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste o Gorizia e il prolungarsi dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID hanno rallentato le operazioni di apertura e costituzione deposito, che si sono concluse solo a luglio 2021;

VISTO il decreto n. 239/EL-146bis/245/2017-PRPU del 14 febbraio 2022, con il quale il Ministero della Transizione ecologica, accogliendo la succitata istanza, ha prorogato di anni uno (1) il termine relativo alla dichiarazione di pubblica utilità;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20230011064 del 31 gennaio 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto a questo Ministero una ulteriore proroga di anni due (2) della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in provincia di Udine e Gorizia;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che le opere, autorizzate con il suddetto decreto ministeriale n. 239/EL-146bis/245/2017 del 14 febbraio 2017, sono state completate e messe in esercizio e che dall'analisi delle ditte interessate dall'asservimento sono emersi numerosi cambiamenti legati a variazioni catastali per i quali è stato necessario effettuare numerose ispezioni ipotecarie e ulteriori verifiche ed accertamenti;

CONSIDERATO che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta del termine della dichiarazione di pubblica utilità;

DECRETA

Articolo 1

Il termine della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al Decreto Ministeriale n. 239/EL-146bis/245/2017 del 14 febbraio 2017, già prorogato di un (1) anno, per effetto di quanto previsto

dall'art. 1 del decreto n. 239/EL-146bis/245/2017-PRPU del 14 febbraio 2022, è ulteriormente prorogato di anni due (2).

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(arch. Gianluigi Nocco)